

Codice A1006E

D.D. 9 maggio 2023, n. 241

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre. Approvazione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto. Impegno di spesa di € 250,00 sul capitolo 144910/2023 a favore di Anac.



ATTO DD 241/A1000A/2023

DEL 09/05/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre. Approvazione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto. Impegno di spesa di € 250,00 sul capitolo 144910/2023 a favore di Anac.

La Regione Piemonte in materia assicurativa, in considerazione della complessità e della tecnicità della materia, si avvale di un soggetto specializzato, una società di brokeraggio, che le consente di disporre di un'assistenza e di una consulenza specialistica e le garantisce, tra l'altro, una corretta valutazione dei rischi esistenti, un approfondito esame delle clausole dei contratti assicurativi, la verifica delle migliori condizioni economiche e normative proposte dalle compagnie assicurative per la copertura dei vari rischi;

con determinazione n. 112 del 30.05.2018, il Dirigente del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del personale (ora Settore Gestione giuridica ed economica del personale), ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i;

con determinazione n. 72 del 13.03.2019 il Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche , Espropri, Usi civici ha aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo alla MARSH S.p.A. corrente in MILANO – Viale Bodio n. 33, con decorrenza 16.05.2019 e scadenza 15.05.2022;

Con Determinazione Dirigenziale 189 del 6 maggio 2022, la Dirigente del Settore Gestione giuridica ed economica del personale ha affidato la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per 12 mesi, dal 16 maggio 2022 al 15 maggio 2023, alla Società MARSH S.p.A. corrente in Milano – viale Bodio n. 33, e ha approvato l'atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 198/2019. Tale incarico è stato formalizzato con contratto rep. n. 356 del 12.8.2022, CIG n. 9220354CD0, con validità dal 16.5.2022 al 15.5.2023;

In vista della scadenza del contratto di brokeraggio assicurativo attualmente in essere, fissata al 15.05.2023, al fine di assicurare la continuità del servizio, si rende necessario bandire una nuova gara per l'affidamento di tale servizio per la durata di tre anni, con la possibilità di avvalersi della

ripetizione dei servizi analoghi per un massimo di 12 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d. lgs. 50/2016 e della proroga tecnica per un massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;

Prima dell'indizione della procedura si è verificato che il servizio messo a gara non rientra tra quelli oggetto di convenzioni stipulate dalla Consip o da SCR Spa aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;

Il servizio di brokeraggio assicurativo è stato inserito nel Programma Biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016, in corso di approvazione, con il seguente codice CUI: S80087670016202300007;

Le attuali polizze assicurative della Regione Piemonte, in scadenza al 30/11/2024, ad eccezione della Polizza RCTO, in scadenza al 17.7.2023, per la quale è in corso una nuova procedura di affidamento con scadenza al 30/11/2024, sono riepilogate nella tabella con l'indicazione dei premi annuali vigenti e delle provvigioni attualmente spettanti al broker:

POLIZZA	SCADENZA	Premio lordo annuo	Premio Imponibile annuo	Provvigione	Importo annuo Provvigione
RCT/O	Polizza disdettata a decorrere dal 18/7/2023. La nuova gara, il cui premio lordo annuo è fissato in 550.000, è in corso	500.000,00	408.997,96	7,99%	32.678,94
Kasko	30/11/2024	14.992,20	13.208,99	7,99%	1.055,40. Polizza soggetta a regolazione del premio
Infortuni	30/11/2024	18.909,20	18.448,00	7,99%	1.474,00 Polizza soggetta a regolazione del premio
RC Patrimoniale	30/11/2024	100.314,00	82.056,44	7,99%	6.556,31
All Risks	30/11/2024	312.398,73	273.377,28	7,99%	21.842,84 Soggetta a regolazione del premio
Fine Art	30/11/2024	23.895,00	23.895,00	7,99%	1.909,21 Polizza soggetta a regolazione del premio
RC Auto/ARD	30/11/2024	63.318,98	51.754,00	2,99%	1.547,44 Polizza soggetta a regolazione del premio

Rimborso spese sanitarie	Procedura in corso	209.100,00	209.100,00	7,99%	16.707,09 Polizza soggetta a regolazione del premio
Importo annuale delle provvigioni attuali					83.771,23

Si precisa che:

- i premi annui indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni dei premi;
- la Regione Piemonte ha determinato di bandire una procedura di gara per l'affidamento di una copertura sanitaria integrativa a favore dei dirigenti regionali in servizio per un anno con un premio annuo di € 1.700,00 pro capite e la procedura di aggiudicazione è attualmente in corso.
- la Regione Piemonte ha determinato di bandire una procedura di gara per l'affidamento della polizza RCTO per il periodo 18.7.2023-30.11.2024 con un premio annuo di € 550.000,00 o.f.i. e la procedura di aggiudicazione è attualmente in corso;
- le provvigioni da riconoscere all'affidatario costituiranno elemento di valutazione dell'affidamento e le percentuali offerte in sede di gara troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, o al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale, o successivamente all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi;

Dato atto che, qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza di 1/5 (20%) del valore dello stesso contratto, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto oggetto della presente determina, e l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che la stima del valore massimo del servizio è stata effettuata, in applicazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, l'acquisizione del C.I.G., il valore della cauzione ed il versamento del contributo dovuto all'ANAC);

Rilevato che il valore massimo del servizio è stimato in € 414.667,58, al netto di imposte;

Dato atto che la stima tiene conto: delle percentuali di provvigioni attualmente riconosciute al Broker uscente, della facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, dell'eventuale proroga tecnica di sei (6) mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, della regolazione dei premi di alcune polizze e della probabile oscillazione dei premi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né la Regione Piemonte è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

L'ammontare complessivo del presente appalto è di € 414.667,58 (IVA ed oneri esclusi) e che trattandosi di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria si deve procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016;

L'ammontare di € 414.667,58 è stato così determinato:

importo triennale € 276.445,05

importo ripetizione servizi analoghi € 92.148,35

importo proroga tecnica € 46.074,18;

Il Servizio non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto dalle compagnie di assicurazione che stipuleranno polizze con la Regione Piemonte. L'unica spesa a carico della Regione Piemonte è il contributo Anac di € 250,00;

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Regione Piemonte non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero in caso di gara deserta.

Non è stato redatto un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, perché il servizio, di natura intellettuale, non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, con conseguenti oneri economici per attuare misure di sicurezza.

I concorrenti devono comunque indicare in sede di offerta, la stima dei costi, relativi alla sicurezza di cui all'art 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 226 del d. lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" le cui disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dall'1.07.2023, che prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni del d. lgs. 50/2016 alle procedure di gara i cui bandi siano pubblicati entro il 30.6.2023 e considerato che la Regione Piemonte intende pubblicare la gara di cui alla presente determinazione entro il 30.6.2023;

Visti i documenti predisposti per la gara di cui alla presente determinazione e precisamente:

- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema del contratto del servizio di brokeraggio;
- il progetto di servizio;
- la scheda di offerta tecnica;
- la scheda di offerta economica;

tutti allegati alla presente determina, quali parti integranti e sostanziali.

Il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo definisce le condizioni dell'appalto, le sue modalità esecutive ed in particolare:

- a) la durata del contratto, fissata in 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 16.11.2023 (qualora la Regione si avvalga della proroga tecnica di mesi 6 prevista dal vigente contratto), con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per 12 mesi e di proroga tecnica per 6 mesi;
- b) le provvigioni spettanti al Broker, che non dovranno essere superiori al 7,99% per i rami diversi dall'RC Auto/ARD;
- c) per la sola polizza RC Auto/ARD, per la quale l'attuale provvigione è il 2,99% del premio, la Regione Piemonte non intende mettere a bando tale provvigione, che rimane quindi fissata al 2,99%.

Vista la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023";

Ritenuto quindi di procedere all'indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 con ripetizione dei servizi analoghi per 12 mesi ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi aggiudicando il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016 secondo la seguente ripartizione dei punteggi, in considerazione del fatto che il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto e che l'interesse prevalente per la stazione appaltante non è il prezzo, ma la qualità del

servizio.

Elementi di valutazione Punteggio massimo

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e del punteggio tecnico ottenuti:

P offerta = P valutazione tecnica + P valutazione economica

OFFERTA TECNICA - max 80/100 punti.

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri e subcriteri:

1. massimo 25/100 punti "PROPOSTA METODOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE"

Sub-criteri

Con riferimento alla redazione del programma assicurativo viene valutata la proposta metodologica per lo svolgimento delle seguenti attività previste all'art. 1 del Capitolato:

1a) Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate; **massimo 15 /100 punti**

1b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente; **massimo 10 /100 punti**

2. massimo 25/100 punti "MODALITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DEI SINISTRI"

Sub-criteri

Con riferimento alla "modalità di gestione del Programma Assicurativo e dei sinistri" vengono valutati:

2a) metodo organizzativo per la corretta gestione del programma assicurativo; **massimo 10 /100 punti**

2b) proposta metodologica e struttura organizzativa dedicata alle attività di assistenza nella gestione dei sinistri; **massimo 15 /100 punti**

3. massimo 15/100 punti ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE della documentazione tecnica delle procedure di affidamento

Sub-criterio

Con riferimento all' "ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE della documentazione tecnica delle procedure di affidamento" viene valutata l' assistenza prevista per garantire la corretta impostazione della documentazione tecnica delle procedure di affidamento, in particolare dei capitolati speciali di gara; **massimo 15/100 punti.**

4. massimo 15/100 punti ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sub-criterio

Con riferimento all'attività di formazione è valutata la proposta metodologica per le attività di formazione ed aggiornamento previste per RUP e DEC delle varie polizze assicurative dall'art. 1, comma 2, lettera i) del Capitolato:

formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta

dell'Amministrazione, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi dell'Ente e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni; **massimo 15 /100 punti.**

Ciascun partecipante alla gara dovrà presentare una Relazione tecnica generale che sarà redatta attenendosi alle seguenti indicazioni:

- contenere un indice analitico;
- essere numerata in ogni pagina;
- riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- non superare le venti pagine massime, in formato A4 (non fronte/retro), escluso l'indice;
- utilizzare caratteri leggibili con altezza pari o superiore a 12 pt;
- utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico.

Qualora il concorrente presenti una documentazione con un numero maggiore di pagine e/o schemi grafici, rispetto al massimo consentito, la commissione valuterà solo le pagine e/o gli schemi grafici sino al massimo consentito dal disciplinare di gara.

Qualora il concorrente presenti una relazione non articolata in paragrafi in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, o mancante di alcuni paragrafi, non sarà attribuito il relativo punteggio.

Non saranno ritenute adeguate le offerte tecniche che complessivamente, sulla base dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio stabilite nel disciplinare di gara, raggiungano un punteggio inferiore a 48 punti.

La Relazione tecnica generale, o le sue singole parti, saranno inserite nella scheda di offerta tecnica.

Criteri di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica:

a) Per la valutazione dei criteri nn. 1, 2, 3, 4, e relativi subcriteri, la Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, utilizzerà la seguente formula: $C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum$ = sommatoria degli elementi di valutazione di natura qualitativa;

W_i = peso o punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di natura qualitativa;

$V(a)_i$ = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito all'offerta (a) rispetto ogni singolo elemento di natura qualitativa.

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Ottimo 1

Buono 0,75

Sufficiente 0,6

Non pienamente sufficiente 0,5

Insufficiente 0,25

Non valutabile 0

OFFERTA ECONOMICA : massimo 20/100 punti così ripartiti:

L'offerta economica verrà determinata nella forma di un prezzo/provvigione di brokeraggio assicurativo (art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

A tale elemento di valutazione, di natura quantitativa, l'Amministrazione attribuirà i punteggi

secondo i criteri successivamente illustrati.

provvigioni a carico delle compagnie sulle polizze **non RCAuto/ARD**

Provvigione Punti

7,99 % 0

da 7,51 % fino a 7,98% 5

da 7,01% e fino a 7,50% 11

Fino a 7,00 % 20

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e con l'indicazione di provvigioni superiori al 7,99% sulle polizze non RCAuto/ARD.

Per le polizze RCAuto/ARD non sono ammesse offerte e le provvigioni sono fissate al 2,99% .

Ritenuto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d. lgs. 50/2016;

Ritenuto che relativamente a tale servizio debba essere vietato il subappalto, trattandosi di servizio ad elevata complessità e specificità;

Dato atto che si provvederà a richiedere il Codice Identificativo gara;

Preso atto della richiesta del Consiglio Regionale (Prot. n. 2500 del 16 gennaio 2023) di inserire nel capitolato speciale d'appalto una clausola che preveda la facoltà per il Consiglio Regionale del Piemonte di stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione della gara di cui alla presente determina, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte dall'affidatario alla Giunta regionale del Piemonte;

Dato atto che il presente provvedimento unitamente agli allegati sarà trasmesso al Settore competente per l'espletamento della procedura concorsuale;

Verificata la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2), la spesa è imputabile all'anno 2023;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 250,00 a favore dell'Anac, codice beneficiario n. 297876, *fiscalmente individuato*, sul capitolo di spesa 144910 "Trasferimenti ad amministrazioni centrali ivi compreso il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione-Legge 114/2014 DIR A1000A (fondi regionali- risorse fresche) del bilancio gestionale finanziario 2023-2025, annualità 2023, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 01/04/2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- L. n. 266 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- L. n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto legge 187/2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza";
- L. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
- L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D. lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.30568/A1102A del 2/10/2017;
- D.G.R. n. 38-6152 del 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria

relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";

- D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 Approvazione "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (D.P.G.R. 16 luglio 2021 n. 9/R);
- D.G.R. 3-6447 del 30.01.2023 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023;
- D.G.R. 1-5057 del 20 maggio 2022 "Approvazione del Programma Triennale 2022-2024 delle opere e lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e del Programma Biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro. Articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016";
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023: Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.;

determina

Di procedere per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Di quantificare in euro 414.667,58 (IVA ed oneri esclusi) ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d. lgs. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00;

Di dare atto che il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore del contributo Anac, della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo gara (CIG) ;

di dare atto che il Servizio non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario diretto/indiretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto interamente dalle compagnie di assicurazione, senza alcun onere per la Regione Piemonte ulteriore al versamento del contributo a favore dell'Anac;

di dare atto che non è stato redatto un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, perchè il servizio di brokeraggio assicurativo ha natura intellettuale e non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, con conseguenti oneri economici per attuare misure di sicurezza.

Di dare atto che i concorrenti devono comunque indicare, in sede di offerta, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo di cui alla presente determinazione è stato inserito nel Programma Biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 40.000,00 euro in corso di approvazione, con il seguente codice CUI: S80087670016202300007;

Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Regione Piemonte si riserva anche la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d. lgs. 50/2016 s.m.i.;

Di approvare il capitolato speciale di appalto, il progetto di servizio, le schede di offerta tecnica e di offerta economica e lo schema del contratto di brokeraggio, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il servizio in oggetto avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre il 16.11.2023 qualora la Regione Piemonte decida di avvalersi della proroga tecnica di 6 mesi prevista dal vigente contratto, con la facoltà per l'amministrazione di avvalersi della ripetizione dei servizi analoghi per un massimo di 12 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d. lgs. 50/2016, e della proroga tecnica per sei mesi, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del d. lgs. 50/2016;

di dare atto che l'appalto non necessita di copertura finanziaria diretta nè indiretta con fondi del bilancio regionale;

di dare atto dell'inserimento nel Capitolato Speciale d'appalto di apposita clausola che preveda la facoltà per il Consiglio Regionale del Piemonte di stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione della gara di cui alla presente determina, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte dall'affidatario alla Giunta regionale del Piemonte;

di impegnare sul capitolo di spesa n. 144910 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025 annualità 2023, la somma complessiva di € 250,00 (fondi regionali – risorse fresche) finalizzata al pagamento del contributo a favore dell'Anac (codice beneficiario n. 297876), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di individuare il RUP della procedura di gara nel Dirigente pro tempore del Settore Gestione giuridica ed economica del personale, dott.ssa Francesca Ricciarelli;

di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

di attestare che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di attestare l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio "(oneri indiretti)";

di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, competente per lo svolgimento della procedura concorsuale e per il compimento delle formalità di legge;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37 del d. lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE
(A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART 1 OGGETTO DELL'INCARICO

ART 2 DURATA DEL CONTRATTO

ART 3 COMPENSI DEL BROKER

ART 4 OBBLIGHI DEL BROKER

ART 5 OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA COMMITTENZA

ART 6 COMUNICAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

ART 7 REFERENTE UNICO DEL BROKER

ART 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART 9 PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

ART 10 DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI

ART 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART 12 RECESSO UNILATERALE

ART 13 VERIFICHE DI CONFORMITA' E PENALI

ART 14 RISERVATEZZA

ART 15 SUBAPPALTO

ART 16 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

ART 17 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

ART 18 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART 20 NORME APPLICABILI

ART 21 FORO COMPETENTE

ART 22 ESTENSIONE CONTRATTUALE AL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione a favore della Regione Piemonte.

2. L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato Broker, si impegna a fornire a favore dell'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, senza alcun onere di spesa a carico della Regione Piemonte, l'attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esautivo:

a) Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;

b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;

c) Assistenza nella ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, e nella verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;

d) Predisposizione di Capitolati Speciali che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;

e) Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);

f) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;

g) studio di progetti assicurativi in linea con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali, i miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture e nuove

clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;

h) resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

i) formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta dell'Amministrazione, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi dell'Ente e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. L'incarico avrà la durata di trentasei mesi dalla stipula del contratto.
2. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di dodici mesi.
3. La stazione appaltante si riserva, altresì, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per scadenza naturale, sia per risoluzione o esercizio di recesso da parte della Regione Piemonte, l'aggiudicatario si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della comunicazione mediante posta elettronica certificata del recesso, della risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 3 - COMPENSI DEL BROKER

1. L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporta alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico della Regione Piemonte.
2. Il servizio del Broker, svolto conformemente al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.
3. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze assicurative oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.
4. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.
5. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative della Regione Piemonte, si precisa che l'importo della provvigione:
 - a) non dovrà essere superiore al 7,99 % per i rami non RCAuto/ARD;
 - b) è fissato al 2,99 % per le polizze RCAuto/ARD.
6. La percentuale di provvigione del Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel contratto.
7. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL BROKER

1. Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:
 - a) impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;

- b) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
 - c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
 - d) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Regione Piemonte;
 - e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
 - f) mettere a disposizione della committenza ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - g) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della committenza;
 - h) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
 - i) assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Regione Piemonte, come individuato ai sensi del presente capitolato, impegnandosi a collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
 - l) tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
 - m) sostenere tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - n) accollarsi i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
2. L'affidatario si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale del Piemonte, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.
3. L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla legge 190/2012.

ART. 5 - OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA COMMITTENZA

1. La Regione Piemonte s'impegna a:

- a) Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto della Regione Piemonte, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- e) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

2. Le parti contraenti convengono esplicitamente che sono di competenza della Regione Piemonte:

- a) l'assoluta autonomia decisionale, le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri ed i metodi di affidamento delle stesse;
- b) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché la scelta delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali, la formulazione di disdette così come le altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti;
- d) la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

Entro i limiti di cui al presente comma, la Regione Piemonte autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

ART. 6- COMUNICAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

1. Al fine di agevolare la Regione Piemonte nei rapporti con l'Appaltatore stesso nella gestione delle polizze assicurative, nella denuncia dei sinistri ed in generale nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di brokeraggio, l'Appaltatore consente alla Regione Piemonte di inviare tutte le comunicazioni relative ai sinistri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: denuncia, invio documentazione, rapporti con i soggetti incaricati dalle Compagnie Assicuratrici) tramite mail o posta elettronica certificata.

La Regione Piemonte si riserva il diritto di approvare l'utilizzo di particolari applicativi o strumenti informatici proposti dall'appaltatore per la gestione delle polizze e dei sinistri.

ART. 7 REFERENTE UNICO DEL BROKER

1. L'appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. In particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

2. Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

3. Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

4. In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Dec, il nominativo di un sostituto.

ART. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Regione Piemonte per il presente appalto nomina il Direttore dell'esecuzione, al quale verranno assegnati i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art.102, c.1 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha il compito di verificare che il servizio venga prestato, in termini di caratteristiche qualitative, tecniche ed economiche, nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

4. Nel caso di difformità delle prestazioni o di parti di esse dalle specifiche norme contrattuali e/o dalle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il RUP provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente capitolato, previa relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 3, il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

2. Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

3. Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione; il Broker sarà quindi direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI

1. I partecipanti alla procedura dovranno allegare all'offerta stessa una garanzia provvisoria, a loro scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% dell'importo a base di gara, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

2. L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi 2 e 3, nella misura del 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. In merito allo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c. c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 c. c., le seguenti ipotesi:

- a) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso di cessione dell'impresa o di tutto o parte del contratto;
- f) nel caso di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- g) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) qualora l'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito;
- i) qualora l'aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o altra inadempienza;
- l) qualora l'aggiudicatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- m) nelle ipotesi disciplinate dall'art. 108 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della

clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. La risoluzione verrà comunicata tramite posta elettronica certificata al verificarsi della condizione risolutiva o alla sua avvenuta conoscenza .

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 12- RECESSO UNILATERALE

1. L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 13 – VERICHE DI CONFORMITA' E PENALI

1. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. 50/2016, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. n. 49/2018, a fronte della comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il RUP/Direttore dell'Esecuzione effettua, entro 5 giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, di cui è rilasciata copia conforme all'Appaltatore. Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, il RUP rilascia il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al comma 2 dell'art. 102 del d. lgs. 50/2016.

2. La Regione, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (in caso di ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni), nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art. 1 del presente capitolato.

3. Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Le penali dovranno essere corrisposte alla Regione alla scadenza dell'annualità assicurativa (30 novembre o altra indicata nelle polizze dell'Ente), salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - RISERVATEZZA

1. Relativamente al trattamento dei dati personali definito dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) l'affidatario è da considerarsi autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR, in quanto lo stesso determina in maniera autonoma le finalità e i mezzi di trattamento e provvede a fornire distinta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR alle diverse categorie di soggetti interessati, avendo cura di raccogliere il consenso al trattamento, se necessario.

2. Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

3. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relative al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
4. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
5. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato e dal successivo contratto.

Art. 15 - SUBAPPALTO

1. Considerata la particolare natura del servizio, è vietata ogni forma di subappalto totale o parziale.

ART. 16 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, dell'assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
3. L'appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.
4. Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza; si prescinde quindi dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 17- SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

1. Le spese, i diritti e le tasse dovute per la stesura del contratto ed il bollo sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, ivi comprese le spese di pubblicazione dei bandi di gara ai sensi di legge.

Art. 18- OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia".
 2. L'appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero in presenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, come modificata dalla legge 217/2010.

ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.
2. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
3. La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così imputati

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO max
Valutazione tecnica	80/100
Valutazione economica	20/100

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico ottenuto:

$$P_{offerta} = P_{valutazione\ tecnica} + P_{valutazione\ economica}$$

OFFERTA TECNICA - massimo 80/100 punti.

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri e subcriteri:

1. massimo 25/100 punti "PROPOSTA METODOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE"

Sub-criteri

Con riferimento alla redazione del programma assicurativo viene valutata la proposta metodologica per lo svolgimento delle seguenti attività previste all'art. 1 del Capitolato

1a) Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate; **massimo 15 /100 punti**

1b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili, ed elaborazione, se del caso,, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente; **massimo 10 /100 punti**

2. massimo 25/100 punti "MODALITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DEI SINISTRI"

Sub-criteri

Con riferimento alla "modalità di gestione del Programma Assicurativo e dei sinistri" vengono valutati:

2a) metodo organizzativo per la corretta gestione del programma assicurativo; **massimo 10 /100 punti**

2b) proposta metodologica e struttura organizzativa dedicata alle attività di assistenza nella gestione dei sinistri; **massimo 15 /100 punti**

3. massimo 15/100 punti "ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO"

Sub-criterio

Con riferimento all'"ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO" viene valutata l'assistenza prevista per garantire la corretta impostazione della documentazione tecnica delle procedure di affidamento, in particolare dei capitolati speciali di gara; **massimo 15 /100 punti**

4. massimo 15/100 punti "ATTIVITÀ DI FORMAZIONE"

Sub-criterio

Con riferimento all'attività di formazione è valutata la proposta metodologica per le attività di formazione ed aggiornamento previste per RUP e DEC delle varie polizze assicurative dall'art. 1, comma 2, lettera i) del Capitolato:

formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta dell'Amministrazione, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi dell'Ente e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni; **massimo 15 /100 punti**

Ciascun partecipante alla gara dovrà presentare una Relazione tecnica generale che sarà redatta attenendosi alle seguenti indicazioni:

- contenere un indice analitico;
- essere numerata in ogni pagina;
- riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- non superare le venti pagine massime, in formato A4 (non fronte/retro), escluso l'indice,
- utilizzare caratteri leggibili con altezza pari o superiore a 12 pt;
- utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
- non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico.

Qualora il concorrente presenti una documentazione con un numero maggiore di pagine e/o schemi grafici, rispetto al massimo consentito, la commissione valuterà solo le pagine e/o gli schemi grafici sino al massimo consentito dal disciplinare di gara.

Qualora il concorrente presenti una relazione non articolata in paragrafi in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, o mancante di alcuni paragrafi, non sarà attribuito il relativo punteggio.

Non saranno ritenute adeguate le offerte tecniche che complessivamente, sulla base dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio stabilite nel disciplinare di gara, raggiungano un punteggio inferiore a 48 punti.

La Relazione tecnica generale, o le sue singole parti, saranno inserite nella scheda di offerta tecnica.

Criteri di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica:

a) Per la valutazione dei criteri nn. 1, 2, 3 e 4 e relativi subcriteri, la Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, utilizzerà la seguente formula: $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum_n$ = sommatoria degli elementi di valutazione di natura qualitativa;

W_i = peso o punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di natura qualitativa;

$V(a)_i$ = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito all'offerta (a) rispetto ogni singolo elemento

di natura qualitativa.

Non saranno ammesse offerte condizionate.

La Commissione valuterà la qualità e chiarezza espositiva dell'elaborato ed esprimerà le preferenze in ordine al grado di approfondimento, alla precisa contestualizzazione rispetto alle esigenze assicurative dell'Ente, alla corretta ed adeguata rappresentazione delle soluzioni.

Per ogni offerta, compilata secondo quanto richiesto, relativamente ad ogni criterio e/o sub criterio, la commissione esprimerà un giudizio corrispondente ad un peso, di seguito indicato, che andrà a moltiplicare il punteggio tecnico massimo indicato precedentemente; la somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio tecnico complessivo.

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Ottimo 1

Buono 0,75

Sufficiente 0,6

Non pienamente sufficiente 0,5

Insufficiente 0,25

Non valutabile 0

OFFERTA ECONOMICA : massimo 20/100 punti così ripartiti:

L'offerta economica verrà determinata nella forma di un prezzo/provvigione di brokeraggio assicurativo (art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

A tale elemento di valutazione di natura quantitativa, l'Amministrazione attribuirà i punteggi secondo i criteri successivamente illustrati.

provvigioni a carico delle compagnie sulle polizze non RCAuto/ARD

Provvigione	Punti
7,99 %	0
da 7,51 % fino a 7,98%	5
da 7,01% e fino a 7,50%	11
Fino a 7,00 %	20

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

Per le polizze RCAuto/ARD invece la provvigione del Broker rimane fissata al 2,99%

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e con l'indicazione di provvigioni superiori al 7,99% sulle polizze non RCAuto/ARD. Per le polizze RCAuto/ARD non sono ammesse offerte e le provvigioni sono fissate al 2,99%.

Art. 20- NORME APPLICABILI

1. L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara, dal capitolato d'oneri e dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

2. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili con particolare riferimento al d.lgs. 209/2005.

Art. 21- FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 22- ESTENSIONE CONTRATTUALE AL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale del Piemonte potrà stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione del servizio di brokeraggio della Giunta Regionale del Piemonte, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte all'affidatario della Giunta Regionale del Piemonte.

Progetto di servizio del brokeraggio assicurativo della Regione Piemonte

(predisposto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, ed è articolato nei seguenti punti:

- a) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- b) indicazioni per la stesura dei documenti di cui al d.lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza;
- c) calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio ed oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

1. Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio

La Regione Piemonte in materia assicurativa, in considerazione della complessità e della tecnicità della materia, si avvale di un soggetto specializzato, una società di brokeraggio, che le consente di disporre di un'assistenza e di una consulenza specialistica e le garantisce, tra l'altro, una corretta valutazione dei rischi esistenti, un approfondito esame delle clausole dei contratti assicurativi, la verifica delle migliori condizioni economiche e normative proposte dalle compagnie assicuratrici per la copertura dei rischi cui è sottoposto l'Ente.

Il broker infatti dispone di un insieme di conoscenze che, partendo da un'analisi dei rischi per l'Ente, gli permette di verificare la possibilità e la convenienza di trasferire al mercato assicurativo il rischio rilevato, di individuare o costruire polizze contrattuali e condizioni di polizza per soddisfare le esigenze della Regione e di scegliere, tra le compagnie di assicurazione, gli operatori economici specializzati nei vari rami di rischio.

Il broker inoltre supporta la Regione nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri pendenti.

L'attuale contratto scade in data 15.5.2023; si rende quindi necessario bandire la gara per individuare il nuovo broker, anche al fine di garantire continuità al servizio.

Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale ha predisposto i documenti di gara, e precisamente:

- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema del contratto del servizio di brokeraggio;
- il progetto di servizio;
- la scheda di offerta tecnica;
- la scheda di offerta economica.

Il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo definisce le condizioni dell'appalto e le sue modalità esecutive ed in particolare:

- a) la durata del contratto, fissata in 36 mesi decorrenti dal 16.5.2023 o da data successiva, comunque non oltre il 16 novembre 2023 (qualora la Regione Piemonte si avvalga della

proroga tecnica di 6 mesi prevista dall'attuale contratto di brokeraggio), con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per 12 mesi e di proroga tecnica per 6 mesi;

b) le provvigioni spettante al Broker, che non dovranno essere superiore al 7,99% per i rami diversi dall'RC Auto/ARD;

c) per la sola polizza RC Auto/ARD, per la quale l'attuale provvigione è il 2,99% del premio, la Regione Piemonte non intende mettere a bando tale provvigione, che rimane quindi fissata al 2,99%.

d) l'attività che il futuro broker sarà tenuto a svolgere:

- Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
- Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, delle soluzioni elaborate;
- Predisposizione di Capitolati Speciali che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di gara per la scelta dei contraenti;
- Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- studio di progetti assicurativi in linea con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali, i miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, di nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;
- resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta dell'Amministrazione, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi dell'Ente e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

Attualmente la Regione Piemonte ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

POLIZZA	SCADENZA	Premio lordo annuo	Premio Imponibile annuo	Provvigione	Importo Provvigione annuo
RCT/O	Polizza disdettata a decorrere dal 18/7/2023. La nuova gara, il	500.000,00	408.997,96	7,99%	32.678,94

	cui premio lordo annuo è fissato in 550.000,00 è in corso				
Kasko	30/11/2024	14.992,20	13.208,99	7,99%	1.055,40. Polizza soggetta a regolazione del premio
Infortuni	30/11/2024	18.909,20	18.448,00	7,99%	1.474,00 Polizza soggetta a regolazione del premio
RC Patrimoniale	30/11/2024	100.314,00	82.056,44	7,99%	6.556,31
All Risks	30/11/2024	312.398,73	273.377,28	7,99%	21.842,84 Soggetta a regolazione del premio
Fine Art	30/11/2024	23.895,00	23.895,00	7,99%	1.909,21 Polizza soggetta a regolazione del premio
RC Auto/ARD	30/11/2024	63.318,98	51.754,00	2,99%	1.547,44 Polizza soggetta a regolazione del premio
Rimborso spese sanitarie	Procedura in corso	209.100,00	209.100,00	7,99%	16.707,09 Polizza soggetta a regolazione del premio
Importo annuale delle provvigioni attuali					83.771,23

Si precisa che:

- i premi annui indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi;
- la Regione Piemonte ha bandito due procedure di gara, attualmente in corso, per l'affidamento:

1) di una copertura sanitaria integrativa a favore dei dirigenti regionali in servizio per un periodo di 12 mesi con un premio annuo di € 1.700,00 pro capite ed un costo complessivo annuo presunto di € 209.100,00.

2) della polizza RCTO per il periodo 18.07.2023-30.11.2024 con premio annuo di € 550.000,00 o.f.i.

Il Servizio di brokeraggio non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto dalle compagnie di assicurazione che stipuleranno polizze con la Regione Piemonte. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Regione Piemonte non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero in caso di gara deserta.

La Regione Piemonte intende ricercare il miglior aggiudicatario del servizio, nell'ottica di ottenere una sempre più efficiente gestione delle polizze.

2. Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza

Il servizio di brokeraggio non comporta oneri per la Regione Piemonte e ha natura intellettuale, pertanto non è stato redatto un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008, perchè il servizio non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e non sussistono condizioni di interferenza, con conseguenti oneri economici per attuare misure di sicurezza. I concorrenti devono comunque indicare, in sede di offerta, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio ed oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

La durata complessiva dell'appalto è di tre anni, con la possibilità di avvalersi della ripetizione dei servizi analoghi per un massimo di 12 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d. lgs. 50/2016 e della proroga tecnica per sei mesi, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del d. lgs. 50/2016.

Il valore complessivo dell'appalto è stimato in euro 414.667,58. L'importo tiene conto: delle percentuali di provvigioni attualmente riconosciute al Broker uscente, della facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi; dell'eventuale proroga tecnica di sei (6) mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, della regolazione dei premi di alcune polizze e della probabile oscillazione dei premi;

Importo di gara o.f.e., calcolato sulla base del premio imponibile così ripartito:

contratto principale di anni tre: euro 276.445,05;

eventuale ripetizione di servizi analoghi di anni uno: euro 92.148,35;

eventuale proroga tecnica di 6 mesi: euro 46.074,18.

Importo di gara stimato in euro 414.667,58 (spesa non a carico della Stazione appaltante).

Per l'acquisizione del presente servizio, l'unico onore previsto è il contributo Anac, pari ad euro 250,00.

Il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto dalle compagnie di assicurazione che stipuleranno polizze con la Regione Piemonte.

4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Progetto, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto ed allo schema di contratto, allegati alla determina a contrarre.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:¹
e legale rappresentante dell’Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

Avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il servizio in oggetto;

DICHIARA

- che la sottoscrizione dell’offerta del servizio alle percentuali sotto indicate costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che sono riportate e riprodotte nelle “clausole broker” contenute nelle polizze assicurative sottoscritte dalla Regione Piemonte e che pertanto non sono soggette ad offerta di ribasso.
- che le percentuali indicate rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- i seguenti costi aziendali relativi all’offerta concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto (art. 95 c. 10 D.lgs 50/2016): cifre _____/00
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non sono ammesse:

- 1) un'offerta economica per la polizza Responsabilità Civile Auto - RCA/ARD ;
- 2) offerte economiche superiori al 7,99% per gli altri rami diversi da Responsabilità Civile Auto/ARD.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Polizze	Provvigione %
Ramo responsabilità civile auto (RCA/ARD)	2,99
Altri Rami diversi da responsabilità civile auto - RCA/ARD	

Luogo e data _____

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

SCHEDA OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:¹.....
..
e legale rappresentante
dell'Impresa:
Via/Piazza:
C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....;
PEC:.....
codice fiscale:
Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti al Capitolato Speciale d'Appalto (Servizio di brokeraggio assicurativo),

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

**CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI CRITERI E SUB-CRITERI DI SEGUITO ELENCATI, IL CONCORRENTE
PRESENTA OFFERTA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:**

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

1	PROPOSTA METODOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE	Massimo 25 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 1)
	Sub-criteri Con riferimento alla redazione del programma assicurativo viene valutata la proposta metodologica per lo svolgimento delle seguenti attività previste all'art. 1 del Capitolato	di cui	
1a	Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate	Massimo 15 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 1a)
1b	Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili, ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente ;	Massimo 10 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 1b)
2	"MODALITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DEI SINISTRI"	Massimo 25 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 2)
	Sub-criteri Con riferimento alla "modalità di gestione del Programma Assicurativo e dei sinistri" vengono valutati:	di cui	
2a	metodo organizzativo per la corretta gestione del programma assicurativo	Massimo 10 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 2a)
2b	proposta metodologica e struttura organizzativa dedicata alle attività di assistenza nella gestione dei sinistri	Massimo 15 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 2b)
3	ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Massimo 15 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 3)
3a	Sub-criterio Con riferimento all' "ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO" viene valutata l'		Relazione tecnica generale da allegare (parte 3a)

	assistenza prevista per garantire la corretta impostazione della documentazione tecnica delle procedure di affidamento, in particolare dei capitolati speciali di gara		
4	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	Massimo 15 punti	Relazione tecnica generale da allegare (parte 4)
4a	Subcriterio Con riferimento all'" ATTIVITÀ DI FORMAZIONE " è valutata la proposta metodologica per le attività di formazione ed aggiornamento previste per RUP e DEC delle varie polizze assicurative dall'art. 1, comma 2, lettera i) del Capitolato: formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta dell'Amministrazione, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi dell'Ente e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;		Relazione tecnica generale da allegare (parte 4a)
		PUNTI MASSIMI : 80	

Per l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti partecipanti in ATI si precisa che verrà valutato quanto dichiarato dall'intero raggruppamento.

REGIONE PIEMONTE

Contratto relativo all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Regione Piemonte

CIG

Importo contrattuale: €

I.V.A. Esente

Premesso che:

con determinazione n.del..... la Regione Piemonte ha proceduto all'indizione della gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre, oltre all'eventuale affidamento di servizi analoghi per un massimo di anni 1 (uno) e per eventuale proroga tecnica di sei mesi, approvando, tra l'altro, il Capitolato Speciale di Appalto;

con la suddetta determinazione si è stabilito che all'affidamento del medesimo si procedesse mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

con determinazione n.del.....il Dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, del relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio, nonché l'importo a base di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i., fissato in €,o.f.e. ,(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00) di cui €,o.f.e., per il servizio principale, €o.f.e., per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un massimo di anni 1 (uno), ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 s.m.i ed €o.f.e., per eventuale proroga tecnica di sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ;

il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;

entro i termini prescritti dagli atti di gara sono pervenute.....offerte;

nella seduta pubblica del, di cui a verbale reg. n. /.., L'autorità di gara ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta da parte dei concorrenti partecipanti;

con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata n.....del.....si è proceduto alla nomina della commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 avente il compito di provvedere, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche, in seduta riservata, ad esaminare le medesime secondo i parametri indicati nel Documento Complementare "Disciplinare di gara" e, nuovamente in seduta pubblica, all'esame delle offerte economiche;

nella seduta pubblica del..... , di cui al verbale reg. n....../.....;

nella seduta riservata del..... , di cui al verbale reg. n....../.....;

nella seduta pubblica deldi cui al verbale reg. n. .../..... a seguito dell'ultimazione dei lavori volti all'esame e valutazione delle offerte tecniche, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche individuando quale migliore offerta quella prodotta dalla, corrente inla quale ha esposto relativamente alle polizze non RCAuto/ARD una commissione pari a punti percentuali, mentre per le polizze RCAuto/ARD una commissione pari a 2,99 punti percentuali.

Con D.D. n. delil servizio è stato aggiudicato in via definitiva a.....

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 e 18 della L.R. 23/08 dalla Dott.ssa Francesca Ricciarelli, nata a.....il....., Responsabile del Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale e domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Piazza Castello, 165 – Torino (di seguito denominata "Committente")

E

la Società.....corrente inVia.....
(P.I.....) rappresentata dal Sig.....
nato/ail.....in qualità di.....,
ai fini del presente atto domiciliato presso la sede della società stessa, in seguito denominata "l'Appaltatore", ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R.8/84.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse al contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

ART. 2 OGGETTO

1. L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione a favore della Regione Piemonte.

2. L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato Broker, si impegna a fornire a favore dell'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, senza alcun onere di spesa a carico della Regione Piemonte, l'attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esautivo:

- a) Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
- c) Assistenza nella ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, e nella verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) Predisposizione di Capitolati Speciali che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;

- e) Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- f) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- g) studio di progetti assicurativi in linea con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali, i miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture e nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;
- h) resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- i) formazione ed aggiornamento del personale regionale che svolge le funzioni di Dec o Rup dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta dell'Amministrazione, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi dell'Ente e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

ART. 3 DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
 - bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
 - Capitolato Tecnico di gara;
 - Offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da:
 - Capitolato Tecnico di gara;
 - Bando di gara e documento complementare;
 - Disciplinare di gara;
 - dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica e dell'offerta tecnica .

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

1. L'incarico avrà la durata di trentasei mesi dalla stipula del contratto.
2. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di dodici mesi.
3. La stazione appaltante si riserva, altresì, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per scadenza naturale, sia per risoluzione o esercizio di recesso da parte della Regione Piemonte, l'aggiudicatario si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della comunicazione mediante posta elettronica certificata del recesso, della risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
- d) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Regione Piemonte;
- e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
- f) mettere a disposizione della committenza ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- g) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della committenza;
- h) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- i) assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Regione Piemonte, come individuato ai sensi del presente contratto, impegnandosi a collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi a tale data;
- l) tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- m) sostenere tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- n) accollarsi i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

2. L'appaltatore si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale del Piemonte, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

3. L'appaltatore dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla legge 190/2012.

ART. 6 OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA COMMITTENZA

1. Il committente s'impegna a:

- a) Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto della Regione Piemonte, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti

l'incarico;

e) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

2. Le parti contraenti convengono esplicitamente che sono di competenza della Regione Piemonte:

a) l'assoluta autonomia decisionale, le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri ed i metodi di affidamento delle stesse;

b) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché la scelta delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;

c) la sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali, la formulazione di disdette così come le altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti;

d) la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

Entro i limiti di cui al presente comma la Regione Piemonte autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

ART. 7 COMPENSI DELL'APPALTATORE E PAGAMENTO DEI PREMI

1. L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporta alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico della Regione Piemonte.

2. Il servizio del Broker, svolto conformemente al presente contratto, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

3. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze assicurative oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

4. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

5. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative della Regione Piemonte, si precisa che l'importo della provvigione:

a) non dovrà essere superiore al 7,99 % per i rami non RCAuto/ARD;

b) è fissato al 2,99 % per le polizze RCAuto/ARD.

6. La percentuale di provvigione del Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel contratto.

7. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative.

8. Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca..... sul seguente conto corrente dedicato.....Le persone delegate ad operare

sul suddetto corrente "dedicato" sono le seguenti:

Sig(C.F.....)

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata , il pagamento dei premi verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

9. Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le

appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

10. Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione; il Broker sarà quindi direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

- ART. 8 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia".

2. L'appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero in presenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, come modificata dalla legge 217/2010.

Art. 9 REFERENTE UNICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. In particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

2. Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

3. Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

4. In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Dec, il nominativo di un sostituto.

ART. 10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha nominato il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), individuandolo nella persona del Sig.....Funzionario del Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale, (C.F.) il quale, fermo restando

il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, nonché fornisce parere favorevole sull'andamento del servizio al fine dell'applicazione delle penali.

2. Nel caso di difformità delle prestazioni o di parti di esse alle specifiche norme contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il RUP provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente contratto, previa relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 11 VERIFICHE DI CONFORMITA' E PENALI

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. 50/2016, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. n. 49/2018, a fronte della comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il RUP/Direttore dell'Esecuzione effettua, entro 5 giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, di cui è rilasciata copia conforme all'Appaltatore. Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, il RUP rilascia il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al comma 2 dell'art. 102 del D.lgs 50/2016.

2. La Regione, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (in caso di ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni), nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art. 1 del presente contratto.

3. Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Le penali dovranno essere corrisposte alla Regione alla scadenza dell'annualità assicurativa (30 novembre o altra indicata nelle polizze dell'Ente), salvo il risarcimento del maggior danno.

ART 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 bis, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso di cessione dell'impresa o di tutto o parte del contratto;
- f) nel caso di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- g) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- h) qualora l'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito;
- i) qualora l'aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o altra inadempienza;
- l) qualora l'aggiudicatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- m) nelle ipotesi disciplinate dall'art.108 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. La risoluzione verrà comunicata tramite posta elettronica certificata al verificarsi della condizione risolutiva o alla sua avvenuta conoscenza .
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

ART. 13 RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

ART. 14 CAUZIONE E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti l' Appaltatore ha costituito cauzione/fideiussione definitiva fino alla concorrenza di €.....mediante polizza fideiussoria n..... prestata da..... Per lo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, ha presentato una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale non inferiore ad € 5.000.000.00 e precisamente pari ad €.....come risulta dalla polizza n.....rilasciata da.....con sede in..... in data..... La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 RISERVATEZZA

1. Relativamente al trattamento dei dati personali definito dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) l'affidatario è da considerarsi autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR, in quanto lo stesso determina in maniera autonoma le finalità e i mezzi di trattamento e provvede a fornire distinta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR alle diverse categorie di soggetti interessati, avendo cura di raccogliere il consenso al trattamento, se necessario.

2. Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle

informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

3. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

4. L'affidatario del servizio si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

5. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

ART. 16 SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio, è vietata ogni forma di subappalto totale o parziale.

ART. 17 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, dell'assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

3. L'appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

4. Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza; si prescinde quindi dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 18 NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

1. L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara, dal capitolato d'oneri e dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

2. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili con particolare riferimento al d.lgs. 209/2005.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Le spese, i diritti e le tasse dovute per la stesura del contratto ed il bollo sono ad

esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, ivi comprese le spese di pubblicazione dei bandi di gara ai sensi di legge.

ART. 20 ESTENSIONE CONTRATTUALE AL -CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale del Piemonte potrà stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione del servizio di brokeraggio della Giunta Regionale del Piemonte, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte all'affidatario della Giunta Regionale del Piemonte.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.